



Città di
Albisola Superiore
Provincia di Savona



Bandiera blu

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07-04-2009

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





CAPO I IL SERVIZIO TAXI

ARTICOLO 1

(Definizione del servizio)

1. Il servizio taxi così come definito dall'art. 1 - comma 1 - della L. n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ARTICOLO 2

(Disciplina del servizio)

1. Il servizio taxi è disciplinato oltre che dalle norme contenute nel presente Regolamento: dalla Legge 15.01.1992, n. 21, dalla L.R. 04.07.2007, n. 25, dalle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada, e da altre eventuali norme e disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 3

(Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 21/1992.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettera b) e lettera c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15-01-1992, n. 21.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





ARTICOLO 4

(Condizioni d'esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, l'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

ARTICOLO 5

(Numero delle licenze)

1. Ai sensi del quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si stabilisce in 2 (due) il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 25/2007.

ARTICOLO 6

(Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale e rispettare le norme regolanti le relative omologazioni.
2. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto disposto dal D.M. 19 novembre 1992.
3. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" inamovibile. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del seguente contrassegno:
 - sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per una altezza di mm.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e

Ambiente





10, la scritta “SERVIZIO PUBBLICO” in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

4. Qualora l'autovettura adibita al servizio taxi sia collegata ad un ponte radio deve recare, in modo ben visibile, il contrassegno di riconoscimento.
5. Le autovetture adibite al servizio taxi possono avere una capienza massima di nove posti, compreso quello del conducente, devono avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita e devono avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente (anche tramite installazione di portabagagli esterno al veicolo).
6. Fatte salve le verifiche tecniche di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire a servizio taxi possono essere sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impegnate in servizio taxi)

1. Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata deve avere i requisiti prescritti dalla specifica normativa;
- b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio delle vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- c) le generalità del locatore e del locatario
- d) il numero di targa e di licenza della vettura locata
- e) il numero di targa e la licenza della vettura sostituita
- f) il periodo di validità.

ARTICOLO 8

(Sostituzione dei veicoli)

1. Il titolare della licenza è autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Comunale competente alla sostituzione del veicolo con altro dotato di tutte le caratteristiche indicate dal presente Regolamento e necessarie per lo svolgimento dell'attività, mediate nullatosta finalizzato all'immatricolazione del nuovo veicolo ad uso “autoservizio pubblico non di linea”.
2. Fino all'immatricolazione del nuovo mezzo non è consentita la sostituzione del veicolo.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





3. Successivamente all'immatricolazione suddetta l'Ufficio Comunale competente provvede ad annotare sulla licenza di esercizio la variazione intervenuta

ARTICOLO 9

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Nei casi di necessità accertati della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi in linea, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista. Detta convenzione deve disciplinare, tra l'altro, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ARTICOLO 10

(Operatività del servizio)

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene, di regola, all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della provincia di Savona servite da strade asfaltate.
2. La prestazione del servizio taxi oltre i limiti di cui sopra è facoltativa, tenuto conto che i titolari di licenza taxi possono effettuare i trasporti in tutto il territorio regionale e nazionale e negli stati membri della CEE, ove a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
3. L'inizio del servizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della L. 21/1992, avviene con le modalità, orari, turni e dai luoghi di stazionamento individuati con ordinanza sindacale, sentite le associazioni di categoria.

CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

ARTICOLO 11

(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti:
 - idoneità morale
 - idoneità professionale
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





- a) abbia riportato una o più condanne definitive in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia;
Nei casi in cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 04 luglio 2007, n. 25.

ARTICOLO 12

(Accesso alla professione di tassista)

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
2. Non possono esercitare la professione di tassista coloro che nel quinquennio precedente il rilascio dell'autorizzazione abbiano esercitato l'attività anche in altri Comuni, ovvero siano incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza anche rilasciata da altri Comuni.

CAPO III LA LICENZA D'ESERCIZIO

ARTICOLO 13

(Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti, iscritti nel ruolo, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto dal Dirigente sentita la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 14

(Contenuti del bando)

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- numero delle licenze da assegnare
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
- indicazione del termine per la presentazione delle domande
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo

ARTICOLO 15

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno pervenire, a mezzo raccomandata postale, entro il termine indicato nel bando e dovranno essere redatte su carta legale e indirizzate al Comune.
2. Nella domanda devono essere indicate: generalità, cittadinanza e titolo di studio e deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - certificato di iscrizione al Ruolo
 - documentazione attestante eventuali titoli di preferenza
 - certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio
 - certificazione attestante il possesso dei titoli previsti per la guida di veicoli per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, secondo le vigenti norme sul codice della strada
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato dichiara di non essere stato titolare di licenza per il servizio taxi, di non averla trasferita ad altro soggetto e di non essere incorso in provvedimenti di decadenza o revoca nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 16

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, l'ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - Idoneità professionale conseguita in base alla vigente normativa Punti 5
 - Laurea Punti 4
 - Diploma di maturità Punti 3
 - Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici di linea e non di linea Punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





ammissione al concorso. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, nei modi consueti.

ARTICOLO 17

(Assegnazione e rilascio della licenza)

1. Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito redatta dall'ufficio, provvede all'assegnazione del titolo;
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista;
3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.
4. Il titolare della licenza deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, salvo proroga, in caso di comprovata necessità, per ulteriori mesi quattro.

ARTICOLO 18

(Validità della licenza)

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista, accertata anche in base a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 19

(Trasferibilità della licenza)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - Essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni
 - Aver compiuto sessant'anni
 - Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. La licenza può essere trasferita ad altro soggetto, designato dagli eredi del

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





titolare, purchè iscritto nel Ruolo. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale
 - La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza
 - Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.
5. Il nuovo titolare della licenza trasferita deve iniziare il servizio con le modalità di cui al precedente art. 17.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 20

(Sosta delle autovetture)

1. Per l'esercizio del servizio il Comune, con deliberazione della Giunta, individua un'area per la sosta delle autovetture. L'area suddetta sarà suddivisa in un numero di parcheggi pari al numero delle licenze da rilasciare ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 21

(Sospensione del servizio)

1. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, a cura del titolare, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 22

(Turni di servizio ed acquisizione della corsa)

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Dirigente sentita la Giunta. Oltre i normali turni, il Sindaco può stabilirne altri, straordinari, diurni e notturni, in qualsiasi occasione si verifichi un straordinario afflusso di persone in particolari occasioni, cerimonie o spettacoli, precisando gli autoveicoli che devono espletarli e le località di stazionamento.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita :
 - nell'area di sosta definita al precedente art. 20
 - mediante sistemi di chiamata via radio

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





- al di fuori dell'area di sosta, quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della Strada.

ARTICOLO 23

(Comportamento del tassista durante il servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- non fumare
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza
- seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria
- consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato
- rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria
- consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri
- rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto
- tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa
- portare animali propri in vettura
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassometrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





ARTICOLO 24

(Comportamento degli utenti)

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - fumare in vettura
 - scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque
 - gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
 - pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura
 - pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito
 - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

ARTICOLO 25

(Sostituzione e collaborazione alla guida)

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio
 - per chiamata alle armi
 - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui
 - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
 - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età;
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 11 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 12;
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi;
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 12;

ARTICOLO 26

(Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 27

(Trasporto handicappati)

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli in servizio taxi, appositamente attrezzati, devono esporre il simbolo di accessibilità, in corrispondenza della relativa porta di accesso.

ARTICOLO 28

(Tariffe)

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi;
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

ARTICOLO 29

(Tassametro)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato e sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria, la cui designazione deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente. Tutti i tassametri installati recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
2. L'efficienza e l'idoneità all'impiego del tassametro installato sull'autovettura adibita al servizio taxi devono essere certificate mediante esibizione di opportuna documentazione.
3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale, anche con le modalità di cui al precedente punto 2., al fine di verificare le caratteristiche tecniche, la collocazione e la corretta taratura tariffaria.
4. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo, in modo tale che sia il conducente che l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute e deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - funzionare su base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





5. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione, dando il tempo all'utente di verificare l'importo. Devono essere, altresì, indicati gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. In caso di avaria al tassametro, il conducente deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su sua espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso, in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio, calcolato sulla tariffa vigente.
7. I guasti al tassametro, devono essere comunicati al competente Ufficio Comunale e riparati prima di rimettere la vettura in servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3 e all'eventuale ripiombatura di cui al comma 1.

ARTICOLO 30 (Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 31 (Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

ARTICOLO 32 (Pubblicità sulle autovetture)

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 33 (Reclami)

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione;

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 34

(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 35

(Sanzioni)

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre Leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, ai sensi della normativa in vigore e più specificamente con una sanzione da €100 a €1.000.
2. Chiunque eserciti l'attività di taxi, senza aver ottenuto l'iscrizione al Ruolo, di cui all'art. 8 della legge 25/2007, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €5.000.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente una somma a titolo di oblazione pari alla terza parte dell'importo massimo previsto per la violazione commessa.

ARTICOLO 36

(Rinuncia alla licenza)

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 37

(Sospensione della licenza)

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





1. La licenza è sospesa dal Dirigente sentita la Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione dei precetti di cui all'art. 22 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 25;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto all'art. 27;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 35;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi.
2. La Giunta Comunale dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 38

(Revoca della licenza)

1. Il Dirigente sentita la Giunta Comunale dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista;
 - c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quelle di tassista;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 37;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 39

(Decadenza della licenza)

1. Il Dirigente sentita la Giunta Comunale dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente





2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 40

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza).

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ARTICOLO 41

(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla Legge 21/1992 e la L.R. n. 25/2007.

ARTICOLO 43

(Abrogazione norme precedenti)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia, precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Servizio Commercio

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/218 fax 019480511
e.mail: commercio@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
S:\PEG 2009\Regolamenti Comunali\Reg 10 -
REGOLAMENTO TAXI 1.doc

Comune Certificato Qualità e Ambiente

